



Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE E IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 121/1994
Ultima modifica con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19/2012**

ART. 1 CONVOCAZIONE DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio della Provincia Regionale tiene la sua prima adunanza.

La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenza individuali, il quale assume la Presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 2 ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

Nella prima adunanza, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede in primo luogo alle operazioni di giuramento dei consiglieri quindi alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del medesimo collegio.

ART. 3 GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI

Il consigliere anziano, appena assunta la Presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Provincia Regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Del giuramento si redige processo verbale.

I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

ART. 4 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate il Presidente ed il Vice Presidente. Nella prima votazione per la elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

ART. 5 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente predispone l'o.d.g. dei lavori consiliari; convoca e presiede il Consiglio Provinciale; attiva le Commissioni Consiliari costituite e ne dirime i conflitti di competenza; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente.

Qualora sia assente o impedimento anche il Vice Presidente la Presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere anziano per numero di preferenze individuali.

Per il corretto funzionamento degli uffici a supporto della Presidenza del consiglio si deve individuare, ove istituito, tra il personale assegnato, una P.O. da nominare previa indicazione del Presidente del Consiglio. (comma modificato con delib. n. 18 del 28/02/2012)

L'attività di informazione della Presidenza del Consiglio è curata, fermo restando l'unitarietà dell'ufficio stampa dell'Ente, da una unità, individuata tra il personale dipendente iscritto all'albo dei giornalisti e con il correlato profilo professionale, di gradimento del Presidente del Consiglio. Tale unità dipende, sotto il profilo del rapporto di lavoro, dal direttore dell'ufficio di Presidenza. Ove possibile l'incarico "de qua" può essere assunto da una unità esterna nominata dall'organo competente. (comma aggiunto con delib. n. 18 del 28/02/2012)

ART. 6 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni si procede alla costituzione dei gruppi consiliari.

I consiglieri provinciali devono essere costituiti in gruppi e l'appartenenza a ciascun gruppo discende direttamente dalla lista nella quale sono stati eletti. Un gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere purchè aderente a forze politiche rappresentate in assemblee elettive nazionali o regionali. In caso diverso può costituirsi un gruppo misto con un numero non inferiore di tre componenti. (comma modificato con delib. n. 18 del 28/02/2012)

Un gruppo consiliare può essere costituito da un solo consigliere anche nel caso di adesione, nel corso del mandato, a forze politiche rappresentate in assemblee elettive nazionali o regionali non riferibili alla lista nella quale è stato eletto, fermo restando, in ogni caso, la necessità che ogni consigliere appartenga ad un gruppo consiliare e che il gruppo misto deve essere costituito da almeno tre consiglieri. (comma modificato con delib. n. 18 del 28/02/2012)

In ogni caso più gruppi consiliari possono costituirsi in un gruppo unico indipendentemente dal numero dei componenti. (comma aggiunto con delib. N. 18 del 28/02/2012)

I gruppi consiliari costituiti da meno di tre componenti, al fine di perseguire concreti risparmi di spesa, potranno avvalersi delle risorse umane e materiali assegnate al gruppo misto, se costituito, ovvero ad altro gruppo consiliare. (comma aggiunto con delib. n. 18 del 28/02/2012)

Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo e del vice – capogruppo. In caso di mancata designazione si considera capogruppo il consigliere più anziano del gruppo per numero di preferenze individuali.

ART. 7 COMMISSIONE DEI CAPIGRUPPO

E' istituita la Commissione dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente dell'adunanza dei consiglieri, il Presidente del Consiglio svolge le funzioni di Presidente della Commissione dei capigruppo.

La Commissione è convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei capigruppo.

Alla Commissione dei capigruppo partecipa, senza diritto a voto, il Presidente della Provincia e/o un Assessore dallo stesso delegato.

ART. 8 LOCALI E PERSONALE PER I GRUPPI CONSILIARI

Per l'espletamento delle loro funzioni, la Giunta assicura ai gruppi consiliari la disponibilità dei locali, persone, servizi e mezzi finanziari, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

ART. 9 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Organo medesimo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Il Presidente, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Presidente e i componenti della Giunta possono intervenire senza diritto di voto alle medesime riunioni.

ART. 10 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Organo stesso che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data.

Ai fini della convocazione del Consiglio e di ogni altro avviso o comunicazione o trasmissione di documento, si intende che il domicilio dei consiglieri sia eletto presso la segreteria del gruppo consiliare di appartenenza, costituito ai sensi del precedente art. 6.

Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, ove la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita dal giorno seguente.

Dell'avvenuta notifica presso la segreteria del gruppo viene data comunicazione al consigliere presso la propria residenza, mediante fonogramma, fax, telegramma, posta certificata, e-mail o sms. (comma modificato con delib. n. 18 del 28/02/2012).

Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Provincia Regionale, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e, dopo, le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.

Nei giorni di seduta del Consiglio va esposta al balcone della sede della Provincia Regionale la bandiera nazionale.

ART. 11 PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere, a cura del Segretario, pubblicato nei termini di cui al precedente art.10 all'Albo Pretorio dell'Ente.

ART. 12 DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

Presso la presidenza del Consiglio saranno raccolti e messi a disposizione dei consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.

Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di cui al 6° comma dell'art. 10.

ART. 13 ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

Il Consiglio opera nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge.

Esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla relazione scritta presentata al Consiglio ogni sei mesi dal Presidente della Provincia Regionale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta (commi 2 e 3 dell'art.24 della L.R. n. 26/93).

Ai consiglieri provinciali in carica è attribuita una casella di posta elettronica certificata. Ai suddetti è attribuita una password personale per l'accesso al sistema intranet e a tutti gli atti amministrativi. (comma modificato con delib. n. 19 del 28/02/2012)

ART. 14 NUMERO LEGALE

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Ove la seduta di prosecuzione dovrà tenersi nei giorni di venerdì, sabato o in giorno festivo, la stessa si intende, automaticamente e senza ulteriore convocazione o avviso agli assenti, rinviata al primo giorno lavorativo utile. (comma modificato con delib. n. 18 del 28/02/2012)

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità della deliberazione l'intervento dei due quinti dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.

Nella seduta di cui al superiore comma 4) non possono essere aggiunti altri argomenti oltre ai quali già iscritti all'ordine del giorno .

Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma nell'apposito registro e ad informare il Presidente e/o il Segretario Generale in caso di allontanamento dall'aula.

ART. 15 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati e delibera a votazione palese e a maggioranza dei presenti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento non siano previste altre maggioranze o modalità di voto.

Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

Per le nomine e le designazioni la votazione, nell'osservanza delle norme a tutela delle minoranze, avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti e designati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 16 DECADENZA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

I consiglieri, devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio Provinciale.

Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta cui l'assenza, ne informa il Consiglio.

Decadono dalla carica, a norma dell'art. 173 dell'Ordinamento degli Enti Locali, i consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano e tre sedute consecutive del Consiglio. In ogni caso dopo la seconda assenza consecutiva il Presidente provvede alla relativa comunicazione.

La decadenza e' dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.

Il Presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio Provinciale sull'assenza dei consiglieri alle sedute del Consiglio stesso e dalle Commissioni permanenti e sulle giustificazioni addotte e dispone la pubblicazione annuale dei dati relativi alle presenze dei consiglieri alle sedute consiliari singole e ripartite per gruppi consiliari

ART. 17 AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Di norma le sedute del Consiglio Provinciale si tengono nell'aula all'uopo destinata, nella quale, oltre al seggio della Presidenza, devono essere riservati i necessari posti al Presidente della Provincia, al Segretario Generale ed ai funzionari ed impiegati addetti al servizio.

Apposito spazio con accesso indipendente deve essere destinato al pubblico.

Spazio adeguato all'interno dell'aula consiliare deve essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.

ART. 18 ACCESSO ALL'AULA CONSILIARE

Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata al Consiglio, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate del Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nessuno può entrare armato nell'aula consiliare.

La forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non è richiesta del Presidente e dopo che la seduta sia stata tolta.

ART.19 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio mantenendo contegno rispetto ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norme stabilite dal Presidente di intesa con i capigruppo.

Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento dei responsabili ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico.

ART. 20 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Segretario Generale della Provincia è Segretario del Consiglio Provinciale. Nel caso di una sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono Svolte del Vice Segretario Generale della Provincia.

Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza o assenza del Segretaria Generale e dal Vice Segretario Generale, il Presidente della Provincia Regionale può attribuire l'incarico delle funzioni di Vice Segretario Generale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dell'ufficio di segreteria ad uno dei Dirigenti di Settore in possesso dei requisiti per l'accesso al posto, avuto riguardo, nel limite del possibile, all'anzianità di servizio.

Il Segretario Generale a il Vice Segretario Generale non possono svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento all'art.176 dell'Ordinamento Amministrativo Enti Locali (L.R. 15/3/1963 N.16). In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala della adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal consigliere provinciale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

ART. 21 REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto processo verbale.

Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.

Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.

E' firmato dal Presidente, dal consigliere anziano per numero di preferenze individuali tra i presenti e dal Segretario.

Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce.

Ogni consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.

Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

ART. 22 NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente dell'assemblea, designa tre consiglieri, per l'espletamento delle funzioni di scrutatore. La minoranza ove presente, ha diritto a essere rappresentata.

ART. 23 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:

- a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, non da lettura degli scritti anonimi e sconvenienti;
- b) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla presidenza prima dell'inizio della seduta con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei consiglieri firmatari.

Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire un solo consigliere per gruppo e di norma, per non più di cinque minuti.

Il Presidente dà la parola ai singoli consiglieri solo per comunicazioni urgenti e di norma per non più di cinque minuti.

ART. 24 TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.

L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente della Provincia compete alla Commissione Consiliare e ai singoli consiglieri.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91, su ogni deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria nonché del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità.

ART. 24 BIS REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di revoca votata per appello nominale da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre venti giorni dalla sua presentazione .

ART. 25 INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Su proposta del Presidente del Consiglio Provinciale o di uno dei consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti dell'ordine del giorno.

Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore ai cinque minuti, possono prendere la parola due consiglieri che parlino l'uno a favore e l'altro contro.

La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

ART. 26 ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE - DISCUSSIONE GENERALE

La discussione generale sull'argomento o proposta dell'O.d.G. inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La relazione non può di norma superare la durata di quindici minuti.

La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai consiglieri prima della discussione.

Dopo la relazione e l'eventuale lettura del dispositivo della proposta di deliberazione, se richiesta da almeno uno dei consiglieri, al relatore o ai relatori della Commissione Consiliare che ha esaminato l'argomento o la proposta, è data la parola per non più di dieci minuti per comunicare il parere della Commissione ed eventualmente quello delle minoranze.

ART. 27 INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri; qualora nessuno chiede la parola si procede senz'altro alla votazione.

ART. 28 FACOLTÀ DI PARLARE

Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, nè può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazione e chiarimenti.

Non può essere concessa la parola durante le votazioni nè tantomeno tra prova e controprova.

ART. 29 ORDINE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

La parola è concessa ai consiglieri secondo l'ordine delle richieste.

E' concesso lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.

Giunto il loro turno, gli iscritti, che non risultino presenti in aula, decadono alla facoltà di parlare.

Nella discussione di ogni argomento ciascun consigliere può prendere di norma la parola una sola volta.

Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene può togliere la parola.

ART. 30 RICHIAMO AL REGOLAMENTO, PER MOZIONE D'ORDINE O PER FATTO PERSONALE

Durante la discussione è sempre concessa la parola ai consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.

Su il richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.

Prima della votazione possono intervenire per dieci minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide con votazione palese.

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste decide il Consiglio senza discussione con votazione palese.

Non e' ammesso sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

ART. 31 DURATA DEGLI INTERVENTI

Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che dallo stesso non siano per particolari ragioni, autorizzati a restare seduti.

Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i quindici minuti. Nel caso però di lettura del discorso la durata e' ridotta a dieci minuti.

Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i dieci minuti.

ART. 32 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

Il consigliere che, nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo, il Presidente può toglierli la parola.

ART. 33 TUMULTO IN AULA

Quando sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se il tumulto continua durante la sua assenza e/o persiste al suo rientro in aula, nei casi gravi può togliere la seduta.

ART. 34 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E RICHIESTA DI SOSPENSIVA

E' questione pregiudiziale la questione posta ad uno o più consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.

E' proposta di sospensiva la proposta di uno o più consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.

Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di dieci minuti, il proponente e un consigliere di ciascun gruppo.

La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si procede alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

ART. 35 PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI

Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da portare, in votazione.

Gli emendamenti devono essere presentati dai consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.

Degli emendamenti il Presidente dà notizia all'Assemblea, dopo che sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.

La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.

Ciascun consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.

Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione gli emendamenti.

Se gli emendamenti sono approvati, il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.

Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate del Consiglio.

La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

ART. 36 ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Prima che si chiuda la discussione generale, ogni consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.

Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.

Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

ART. 37 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i consiglieri iscritti e, se è il caso il proponente, dichiara chiusa la discussione.

ART. 38 SISTEMI DI VOTAZIONI

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

Il metodo di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente.

Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.

ART. 39 CONTROPROVA

La votazione per alzata e seduta e per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno tre consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.

Non è consentito l'ingresso in aula ai consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

ART. 40 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o per determinazione del Presidente.

Il Presidente indica preventivamente il significato del "SI" e del "NO".

L'appello nominale è fatto dal Segretario. Ciascun consigliere deve rispondere "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO".

Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.

Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

ART. 41 VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge, e ove venga richiesto da un quinto dei consiglieri presenti.

Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate, salvo che la legge non disponga diversamente.

La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, da depositare ciascun consigliere personalmente nell'urna previo appello nominale.

Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei consiglieri che si sono astenuti.

Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.

Eventuali schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio provinciale; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

ART. 42 ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

Nell'ipotesi di irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

ART. 43 VOTAZIONE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

ART. 44 DICHIARAZIONE DI VOTO

I consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

Nel caso in cui il consigliere si astenga dalla votazione, perchè portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.

Parimenti ogni qualvolta il consigliere si allontani dall'aula prima della votazione, ne sarà dato atto nel processo verbale.

Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

ART. 45 MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi in cui la legge prescriva una maggioranza speciale.

Per l'elezione del Presidente del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nella prima votazione. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Nei casi in cui la legge, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, prevede, per la elezione a cariche, il voto limitato, si intendono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Lo Statuto della Provincia e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 6/3/86 n. 9, con le modifiche di cui all'art. 4 della Legge 142/90 così come recepito e integrato dalla L.R. 48/91, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Le deliberazioni sulle materie appresso indicate sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica:

a) Costituzione di gestioni comuni, e relativi regolamenti, per le finalità previste dall'art. 15 della L.R. 6/3/86 n. 9;

b) Contrazione di mutui passivi (artt. 103 e 159 Ordinamento Amministrativo Enti Locali); c) Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente della Provincia;

d) Adozione e modifiche del proprio Regolamento;

e) Regolamento dei servizi in economia (artt. 102 e 159 O.R.EE.LL.);

f) Scioglimento di corpi organizzati (art. 237 O.R.EE.LL.);

g) Affidamento di attività e servizi mediante convenzione, assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi e partecipazione dell'Ente a società di capitali.

In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate dal Consiglio possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.

Il ballottaggio non è ammesso al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa sessione.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

ART. 46 PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

ART. 47 PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

I consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività dell'amministrazione.

Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

Allo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni è dedicata la prima ora delle sedute del Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all'art.23. Quelle non trattate vengono rinviate alla convocazione successiva.

ART. 48 CONTENUTO DELL'INTERROGAZIONE

L'interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Presidente della Provincia, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazione o spiegazione sull'attività dell'Amministrazione.

ART. 49 SVOLGIMENTO DELL'INFORMAZIONE

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussione; ad essa risponde il Presidente o l'Assessore al ramo.

L'interrogante ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.

Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i dieci minuti.

Ove le interrogazioni siano firmate da più consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.

L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione; può peraltro essere ripresentata.

ART. 50 INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

E' nella facoltà dell'interrogante richiedere risposta scritta che deve essere fornita entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Di tale risposta è data comunicazione al Consiglio.

ART. 51 CONTENUTO DELL'INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, per iscritto, al Presidente della Provincia, alla Giunta, o al singolo Assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta, nonché gli intendimenti che si intendono perseguire su determinate questioni.

Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno dopo le interrogazioni.

ART. 52 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

Il tempo concesso all'oratore per svolgere l'interpellanza non può eccedere i dieci minuti.

Dopo la risposta del Presidente o dell'Assessore, l'interpellante ha diritto di replica per non più di dieci minuti, per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.

L'interpellanza può essere trasformata in mozione.

Ove l'interpellanza sia firmata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solo ad uno dei firmatari per ciascun gruppo.

Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente. In tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza per ciascun gruppo.

L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno; può peraltro essere ripresentata.

ART. 52 BIS SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE A RISPOSTA IMMEDIATA (aggiunto con delib. n. 95 del 05/09/06)

In presenza di interrogazioni e/o interpellanze a risposta immediata il Presidente del Consiglio, sentita la Commissione dei Capigruppo, convoca il Consiglio per la loro trattazione tutte le volte che sarà ritenuto necessario, e comunque almeno una volta al mese.

Le interrogazioni ed interpellanze a risposta immediata debbono essere formulate in modo chiaro e conciso e riguardare un argomento connotato da urgenza.

Il presentatore di ciascuna interrogazione o interpellanza ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni o interpellanze presentate risponde il Presidente o l'Assessore delegato per non più di cinque minuti. Successivamente l'interrogante o interpellante ha diritto di replicare per non più di cinque minuti.

In caso di più presentatori la facoltà di intervenire per l'illustrazione e la replica spetta a uno solo di essi.

Le interrogazioni ed interpellanze svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ed interpellanze ordinarie, al cui svolgimento resta destinata la prima ora delle sedute consiliari come previsto dall'art. 47.

La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze inserite all'o.d.g. va esaurito nel corso di un'unica seduta e in caso contrario quelle non discusse vanno inserite prioritariamente nell'o.d.g. della successiva seduta convocata ai sensi del precedente comma 1.

Per l'inversione dell'o.d.g. delle sedute previste dal presente articolo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Il Presidente del Consiglio dispone la trasmissione televisiva su tutto il territorio provinciale dello svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze di cui al presente articolo, utilizzando la dotazione prevista dall'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e l'utilizzo del fondo della presidenza del consiglio provinciale.

(Modificato con delib. n. 86/2007)

Il Presidente del Consiglio dispone la trasmissione televisiva su tutto il territorio provinciale dello svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze di cui al presente articolo utilizzando la previsione di spesa dell'apposito capitolo di bilancio.

ART. 53 CONTENUTO DELLA MOZIONE

Ogni consigliere può presentare mozioni.

La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

ART. 54 TRATTAZIONE DELLA MOZIONE

La mozione, letta in Consiglio ai sensi dell'art. 23, deve essere posta all'ordine del giorno della successiva convocazione in sessione ordinaria.

Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.

Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i consiglieri che lo richiedono, oltre al Presidente e agli Assessori.

Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

ART. 55 CONSULTAZIONE DEL CORPO ELETTORALE SULLA RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

Avverso il Presidente e la Giunta dallo stesso nominata non può essere presentata mozione di sfiducia.

Ove il Consiglio valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può deliberare una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente della Provincia.

La deliberazione di cui al comma 2 è adottata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 56 COMMISSIONI PERMANENTI

Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente da Commissioni Consiliari permanenti istituite in seno al Consiglio stesso, formate da consiglieri provinciali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari su designazione dei rispettivi gruppi, delle quali il Consiglio prende atto.

I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo e, pertanto, non possono vincolare il Consiglio Provinciale nelle proprie determinazioni.

Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla ricezione stessa.

Le funzioni di controllo e di garanzia sono demandate a 2 apposite Commissioni Consiliari permanenti. (4°Comma aggiunto con delib. n. 27 del 14/02/02)

ART. 57 COMPOSIZIONE E COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Le Commissioni sono nove e sono costituite ciascuna da otto consiglieri ed hanno le competenze secondo le materie a fianco di ciascuna di seguito segnate.

Le Commissioni di controllo e di garanzia sono due, sono costituite, ciascuna, da otto consiglieri ed hanno le competenze secondo le materie affianco di ciascuna di seguito segnate:

Commissione: "VIGILANZA SULLA GESTIONE DEL BILANCIO":

attività di verifica e controllo sull'acquisizione e sull'uso di tutte le risorse finanziarie dell'Ente;

Commissione: "VIGILANZA SULLE PARTECIPAZIONI":

attività di verifica e di controllo su tutti gli organismi partecipati dall'Ente.

(2° comma aggiunto con delib.n. 27 del 14/02/02)

1^ Commissione: AFFARI GENERALI:

Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali - Regolamenti - Riforme Istituzionali - Costituzione Consorzi - Variazioni Territoriali - Convenzioni con i Comuni - Istituzioni Società Miste - Appalti Pubblici Servizi - Altre materie affini e quant'altro non espressamente attribuito ad altre Commissioni.

2^ Commissione: PERSONALE:

Disciplina dello Stato Giuridico e delle assunzioni del personale - Piante Organiche e relative variazioni - Ordinamento degli uffici e dei Servizi - Piani Programmatici Occupazionali - Altre materie affini.

3^ Commissione: FINANZE:

Bilanci - Patrimonio - Conti Consuntivi - Revisioni Conti Storni e variazioni Bilanci - Spese che impegnano Bilanci per esercizi successivi - Contrazioni Mutui - Emissioni Prestiti Obbligazionari - Programmi e Relazioni Previsionali e Programmatiche - Altre materie affini.

4^ Commissione: PROMOZIONE UMANA E SOCIALE:

Solidarietà Sociale - Altre materie affini.

5^ Commissione: PROMOZIONE CULTURALE:

Pubblica Istruzione - Problemi Scolastici - Edilizia Scolastica - Programmazione Culturale, Turistica, Sportiva e dello Spettacolo - Biblioteca - Altre materie affini.

6^ Commissione: LAVORI PUBBLICI:

Programmazione OO.PP. - Piani Territoriali Urbanistici - Costruzioni e Manutenzione Infrastrutture Provinciali - Altre materie affini.

7^ Comm/one: SVILUPPO ECONOMICO: (Competenze modificate con delib. n. 76/2008)

Programmazione economica - Trasporti - Comunicazioni - Altre materie affini.
Programmazione Economica - Trasporti - Comunicazioni - Tutela Ambiente - Agricoltura - Caccia e pesca - Altre materie affini.

8^ Comm/ne: ECOLOGIA: ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE (Denominazione modificata con delib. n. 134 del 04/09/07)

Tutela ambiente - Agricoltura - Artigianato - Caccia e pesca - Industria - Commercio - Altre materie affini. (competenze modificate con delib.n. 76/2008) Artigianato - Industria - Commercio - Altre materie affini.

9^ Comm/ne: LAVORO- CONDIZIONE FEMMINILE E PROBLEMI DELLA GIOVENTU': Lavoro e Occupazione - Formazione Professionale - Cooperazione - Emigrazione - Politiche Giovanili e delle pari opportunità - Altre materie affini.

ART. 58 NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

Ogni Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro sette giorni dalla costituzione della Commissione stessa, elegge nel suo seno, con una prima votazione il Presidente e con una seconda il Vice Presidente.

In entrambe le votazioni ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo.

Nella elezione del Presidente e in quella del Vice Presidente risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino ugual numero di voti, risulta eletto il più anziano per età. Il Presidente della Provincia nomina per ciascuna commissione, su richiesta del Presidente del Consiglio, un Segretario scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione.

Nel caso di assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte in via provvisoria da un altro dipendente, nominato dal Presidente della Provincia su richiesta del Presidente del Consiglio o dal componente più giovane della Commissione in caso di improvvisa assenza del Segretario.

ART. 59 COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Ciascuna Commissione permanente è chiamata, secondo le proprie competenze, ad esaminare le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio e le questioni che la Giunta Provinciale o il Presidente della Provincia intendano farle esaminare prima della discussione in Consiglio o che il Consiglio stesso ritenga di dovere sottoporre al suo preventivo esame.

Le Commissioni possono avanzare proposte al Consiglio, al Presidente della Provincia o all'Assessore competente, possono richiedere agli stessi notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie, informazioni e documenti agli uffici e servizi della Provincia.

Per ciascuna questione o proposta, la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in consiglio.

E' facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.

Le questioni definite dalle Commissioni devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

ART. 60 PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

La composizione delle Commissioni Consiliari è integrata, in qualità di componenti con voto consultivo, dal Presidente del Consiglio e dal Vice presidente.

Possono partecipare, senza diritto a voto, il presidente della Provincia e componenti la Giunta Prov/le, i capigruppo consiliari, qualsiasi altro consigliere non componente, nonché i rappresentanti dei Comuni per le sole materie di loro interesse. Possono partecipare, altresì, dietro richiesta delle Commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei all'Amministrazione.

A richiesta del Presidente della Commissione e sentita la Commissione stessa, possono essere invitati per essere sentiti su argomenti specifici soggetti o associazioni interessati.

ART. 61 CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI E SVOLGIMENTO DEI RELATIVI LAVORI

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta l'Assessore al ramo o almeno un terzo dei componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente sono convocate dal Vice Presidente.

Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 3 consiglieri assegnati.

La Commissione, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La minoranza dissenziente potrà far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.

Le Commissioni, su proposta del presidente del Consiglio, del Presidente delle Commissioni stesse o della maggioranza dei loro componenti, possono anche essere convocate presso istituzioni o Enti di competenza della Provincia Regionale.

ART. 62 SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso.

Di ciascun verbale dev'essere, a cura del Segretario, rimessa copia entro cinque giorni presso la Segreteria Generale dell'Amministrazione e data lettura ai componenti della Commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.

Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare Attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione.

Al Segretario della Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari al 50% di quello spettante ai componenti della Commissione.

ART. 63 COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio Provinciale può nominare, nel proprio seno, Commissioni speciali con il compito di procedere ad indagini, inchieste ed accertamenti che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ritenesse necessarie.

Operando entro i limiti del mandato ricevuto, dette Commissioni potranno avvalersi, se nel caso, della consulenza di funzionari e tecnici anche estranei all'Amministrazione.

Per il funzionamento di dette Commissioni si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 58, 59, 60, 61 e 62.

Dei propri lavori le Commissioni speciali forniranno al Consiglio ampia informazione, anche scritta, sulla quale potrà aprirsi un dibattito e/o votare ordini del giorno o mozioni.

ART. 64 INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO

I componenti del Consiglio e di tutte le Commissioni Consiliari hanno, diritto al rimborso delle spese di viaggio nonché alla indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni nella misura prevista dalla normativa in materia.

Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata, ad eccezione del rimborso delle spese vive che il consigliere sia costretto a sostenere per la esecuzione di speciali incarichi nell'interesse dell'Ente.

Ai fini dell'indennità di presenza sono da considerarsi come svolte in altra giornata le riunioni che si protraggono oltre la mezzanotte.

ART. 65 RELAZIONE ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ALTRI ENTI

Le persone nominate a rappresentare l'Amministrazione in altri Enti, Consorzi Comitati Commissioni, Associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività una relazione annuale al Presidente della Provincia che ne informerà il Consiglio.

Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito in votazione.

ART. 66 RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Il Presidente del Consiglio potrà, in relazione alle esigenze che si presenteranno, nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio Provinciale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti al Governo Regionale e ad altri organi dello Stato, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi.

ART. 67 DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E DI INFORMAZIONI DEI CONSIGLIERI

I consiglieri, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

ART. 68 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Consiglio apporta modifiche e integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 69 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e relativo Regolamento, delle leggi Regionali 6/3/1986 n.9, 3/12/91 n.44, 11/12/91 n.48, 1/9/93 n.26 e di Leggi e Regolamenti speciali e dello Statuto.

ART. 70 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le precedenti disposizioni normative relative al funzionamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari Permanenti e ogni altra norma che risulti in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 71 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di controllo e successiva pubblicazione all'Albo della Provincia per la durata di 15 giorni.